



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 12**

**OGGETTO: Riapprovazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2022, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 27 dicembre 2021**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTOTTO**, del mese di **APRILE**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
<b>BOCCARDO STEFANO</b>	Sì	<b>RUGGIERO MONIA TAMARA</b>	Sì
<b>FIUME TERESA</b>	Sì	<b>MELINO FIORENZO</b>	No
<b>SPATRISANO ANTONIO</b>	Sì	<b>PELLEGRINI GIOVANNA</b>	Sì
<b>LAMBERTO CHIARA</b>	Sì	<b>SILANO GIUSEPPE</b>	Sì
<b>DI TOMMASO GIOVANNI</b>	Sì		
<b>ROLLE' MICHELE</b>	Sì		
<b>PIAZZA GIUSEPPE</b>	Sì		
<b>CANARECCI ALBERTO</b>	Sì		
<b>MAINA PIERO</b>	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 10 del 14/04/2022 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2022, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57 DEL 27 DICEMBRE 2021”** unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Lamberto Chiara, la quale

### RELAZIONE SULLA PROPOSTA

esponendo come il PEF sia stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nella metodologia "MTR-2" di ARERA, mentre contemporaneamente si applica per il primo anno la tariffazione puntuale introdotta sperimentalmente dal 1° gennaio, per la quale è stato necessario elaborare una nuova metrica, cosa che è stata relativamente più semplice per le utenze domestiche e meno per le utenze non domestiche. Ricorda poi come la tariffazione puntuale incida solo sulla parte variabile e sulla frazione indifferenziata dei rifiuti, equivalente a circa il 30% del totale, ed espone come si possa conseguire una seppur minima riduzione degli importi tariffari facendo attenzione a limitare la produzione di rifiuti e esponendo i contenitori ben pieni. Per le utenze non domestiche si è partiti dalla vecchia metrica, estrapolandone vetro, carta e organico e riducendo i coefficienti in proporzione, mentre poi le quote di produzione di tali frazioni differenziate sono state attribuite ai singoli utenti al di fuori dei coefficienti, in base alla capacità dei contenitori assegnati e al numero di passaggi per la loro raccolta. Ricorda poi la questione dei condomini, e le date a partire dalle quali inizia ad applicarsi anche ai fini tariffari la raccolta puntuale, cioè il 1° aprile per le utenze domestiche e il 1° luglio per le utenze non domestiche. Espone poi le novità principali introdotte dal MTR-2, tra cui la copertura integrale dei costi con il tributo, inclusi i costi per servizi gestiti direttamente dal Comune, quali lo spazzamento manuale, e non solo per quelli Covar. Raffronta poi i prospetti del PEF 2022 e del PEF 2021, evidenziando come vi sia una crescita, ritenuta accettabile in considerazione anche dell'inserimento nel piano dei costi da spazzamento manuale, di € 11.231,00 circa;

Udito l'intervento del consigliere Pellegrini, che chiede se a questo punto lo spazzamento manuale può essere preso in carico dal Covar;

Udita la risposta del consigliere Lamberto, che evidenzia come tale soluzione non sia stata presa in considerazione anche perché il servizio è affidato a una cooperativa sociale e si ritiene opportuno mantenere tale carattere di socialità nella gestione del servizio stesso;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Pellegrini, che precisa di avere chiesto appunto per sapere se si poteva continuare così;

Utile l'intervento del Sindaco Boccardo, che precisa ancora che l'ipotesi era stata presa in considerazione all'inizio del primo mandato della sua amministrazione, poi si era ritenuto meglio proseguire così; ringrazia l'assessore Lamberto per il lavoro svolto, anche a sostegno dell'assessore Di Tommaso nel periodo del suo infortunio;

Udito l'intervento del consigliere Silano, che rileva la complessità dell'argomento e la difficoltà di comunicare adeguatamente alla popolazione e chiede come si può far arrivare a tutti il messaggio di contenimento della produzione dei rifiuti connesso all'avvio della raccolta puntuale;

Udita la risposta del Sindaco Boccardo, che rileva come effettivamente all'incontro tra Covar e cittadini questi ultimi siano arrivati in parte prevenuti, e ipotizza una campagna pubblicitaria che possa incentivare a differenziare maggiormente;

Udito l'intervento del consigliere Di Tommaso, che ritiene condivisibile l'argomento della necessità di una ancora migliore comunicazione verso i cittadini e rileva come sia stato oggetto di discussione nelle riunioni con il Covar e con gli altri Comuni sperimentatori della tariffa puntuale;

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Ruggiero - Pellegrini - Silano)

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n. 10 del 14/04/2022 dell'AREA FINANZIARIA avente per oggetto: **“RIAPPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - PER L'ANNO 2022, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI APPROVATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 57 DEL 27 DICEMBRE 2021**

\*\*\*

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 3 (Ruggiero - Pellegrini - Silano)

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

---

## PROPOSTA N. 10

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 14/04/2022

**OGGETTO:** Riapprovazione del piano economico finanziario e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2022, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione consiliare n. 57 del 27 dicembre 2021

**VISTI:**

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 22 del 25/06/2020, e s.m.i., modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 11 in data odierna, immediatamente esecutiva;
- In particolare, l'art. 4, commi 4 e 5, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce che *“4. Le tariffe della Tari sono deliberate dal Consiglio Comunale e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale, a valere per l'anno di riferimento. 5. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe.”*;
- Inoltre, l'articolo 15, commi 2-3, del medesimo Regolamento, in merito alla riscossione del tributo e alle relative scadenze, il quale, predeterminando in via generale le scadenze per il versamento del tributo, prevede che: *“2. Il pagamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in acconto sul 100% dell'importo dell'anno precedente, da versarsi in tre rate di pari ammontare con scadenza al 30 giugno, 15 settembre e 31 ottobre dell'anno di riferimento, o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il pagamento del saldo della tariffa dell'anno di riferimento è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Eventuali versamenti indebiti sono conteggiati nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo come descritto nel successivo art. 23 del presente regolamento. 3. In presenza di ragionevole motivo, la Giunta comunale ha facoltà di rimodulare le percentuali di versamento del tributo in acconto, e di anticipare o posticipare le date di scadenza dei versamenti, fermo restando il divieto di richiedere il pagamento del saldo prima del 2 dicembre dell'anno di riferimento.”*;

**CONSIDERATO che:**

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) in base all'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune, nella commisurazione della tariffa, a oggi tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- La competenza per l'adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013;
- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono svolti dal Co.Va.R. 14, consorzio obbligatorio di bacino;
- L'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – così ridenominata ai sensi del successivo comma 528 della stessa legge – funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- La predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità sopra menzionata, tra le altre, le funzioni di:
  1. *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
  2. *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
  3. *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*;
- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- Con la stessa deliberazione l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì:
  1. che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
    3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
    4. l'introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei soggetti competenti;
- Con successiva deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025 (MTR-2);
- Con determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 il direttore della direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità medesima ha quindi approvato gli schemi tipo per la redazione della proposta tariffaria e fornito alcuni chiarimenti operativi sull'applicazione del nuovo metodo tariffario riferito al periodo 2022-2025;

**DATO ATTO che:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/12/2021, in attesa dei dati definitivi elaborati dal Consorzio COVAR 14 di Carignano, vennero provvisoriamente approvati il Piano Economico Finanziario - PEF - e le tariffe relative alla TARI conformi a quelli approvati relativamente all'anno 2021 con deliberazione consiliare n. 33 del 28 giugno 2021;
- Il COVAR 14 ha ora trasmesso il Piano Economico Finanziario 2022-2025 definitivo, nonché il Piano Tariffario 2022, approvati dall'assemblea consortile e predisposti in conformità al menzionato metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025 (MTR-2), approvato da ARERA con deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF;
- Il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, così come sopra predisposto dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Area Vasta n. 6 del 12/04/2022 rappresenta un costo complessivo di € 942.223,00;
- Le "risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Candiolo, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 272,82 euro, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 2.822,88, determina un fabbisogno standard finale pari a 770.138,12 euro e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è superiore al costo standard;
- Sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 992.957,76 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 448.353,22 di cui € 309.363,72 riferibili alle utenze domestiche ed € 138.989,50 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 544.604,54 di cui € 375.777,13 attribuibili alle utenze domestiche ed € 168.827,41 a quelle non domestiche;

**RITENUTO che:**

- In sede di variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024, in approvazione con apposita proposta di deliberazione in questa stessa seduta, si debbano riquantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di tariffe TARI che il Consiglio Comunale intende adottare;
- Nel determinare gli obiettivi di spesa si è adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;
- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando il piano economico finanziario - PEF - conforme ai dati comunicati dal COVAR 14 relativamente all'anno corrente 2022 pervenuti in data 24/03/2022 (Prot. n. 1033) - allegato "A" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e approvando le tariffe relative alla TARI trasmesse dal medesimo Consorzio in data 05/04/2022 (prot. n. 1162) - allegati "B" al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, realizzando un'equa



- ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla sopra menzionata deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e dell'allegato metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025 (MTR-2);
- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando le tariffe relative alla TARI realizzando un'equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
  - Si possano in particolare stabilire i criteri di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, tra quota fissa e variabile, e tra le diverse tipologie di utenza domestiche e non domestiche risultanti dall'allegato prospetto tariffario in allegato "B-1" al presente atto, da ritenersi i più confacenti e corrispondenti alle specifiche realtà locali;
  - Per le utenze domestiche, si possa determinare l'utilizzo dei coefficienti di adattamento Ka e Kb nella misura di cui all'allegato "B-2";
  - Per le utenze non domestiche, si possa determinare l'utilizzo dei coefficienti di adattamento Kc e Kd nella misura di cui allo stesso allegato "B-2";
  - Si debba, a tal riguardo, innanzitutto ripartire i costi risultanti dal piano finanziario tra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei parametri di cui allo stesso allegato "B-1";
  - Sia congruo applicare il 69,00% del gettito di tariffa alle utenze domestiche e il 31,00% di tale gettito alle utenze non domestiche;
  - Sulla base delle proposte sopra espresse, e dei dati resi noti dall'ufficio tributi riguardanti gli immobili soggetti a tariffa, si ricavano i seguenti valori base utili per il calcolo della tariffa:
    - o Qapf (quota unitaria espressa in €/m<sup>2</sup> per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze non domestiche): € 2,1685;
    - o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze non domestiche): € 0,3213;
    - o Quf (quota unitaria espressa in €/m<sup>2</sup> per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a utenze domestiche): € 0,9973;
    - o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): € 570,5542;
    - o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa a utenze domestiche): € 0,1621;
  - Sia quindi opportuno e doveroso approvare il piano finanziario con la relativa tariffa relativa alla TARI come da prospetti "A" e "B" allegati alla presente proposta;

## **PROPONE**

Di riapprovare, in modifica e sostituzione dei documenti provvisoriamente approvati con precedente deliberazione consiliare n. 36 del 27/12/2021, il Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) 2022, di cui all' "Allegato A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che il piano finanziario relativo alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022 ammonta a € 942.223,00, inclusi i costi fissi e senza considerare gli ulteriori servizi che potranno essere coperti con altre entrate dedicate, fra cui i rimborsi CONAI.

Di riapprovare, in modifica e sostituzione dei documenti provvisoriamente approvati con precedente deliberazione consiliare n. 36 del 27/12/2021, le tariffe per utenze domestiche e non domestiche relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022, di cui agli allegati "B-1", "B-2", "B-3 e "B-4", facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto delle percentuali di riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche (69,00%) e non domestiche (31,00%).

Di dare atto che si dovrà provvedere, con apposita e successiva variazione al bilancio di previsione 2022-2024, ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa al piano finanziario e alle tariffe così approvate.

Di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l'anno 2022 dovranno garantire un tasso di copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100,00%.

Di confermare in capo al Covar 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione puntuale e dell'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI.

Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Firmato digitalmente  
SPATRISANO ANTONIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato digitalmente  
Dott. CATTI Giulio

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**